

## REGOLAMENTO (CE) N. 2219/94 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1994

che stabilisce il superamento della superficie massima garantita comunitaria investita a cotone nonché la riduzione dell'aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone per la campagna 1993/1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1152/90 del Consiglio, del 27 aprile 1990, che istituisce un regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2054/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento succitato, la Commissione constata gli eventuali superamenti della superficie massima garantita comunitaria e stabilisce la conseguente riduzione dell'importo dell'aiuto; che la Commissione, in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri produttori, ha accertato un superamento, per la campagna 1993/1994 della superficie massima garantita stabilita dal regolamento (CEE) n. 2048/90 della Commissione, del 18 luglio 1990, recante modalità di applicazione del regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1908/94 <sup>(4)</sup>; che è pertanto necessario stabilire tale superamento e, applicando la formula di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2048/90, fissare la riduzione dell'aiuto per la campagna di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

*Articolo 1*

Per la campagna 1993/1994 il superamento della superficie massima garantita comunitaria di cotone di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1152/90 è fissato a 120 651 ettari.

*Articolo 2*

Per la campagna 1993/1994 l'aiuto ridotto in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1152/90 è fissato a 93,10 ECU/ha.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 187 del 19. 7. 1990, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 32.